

- che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del....., ha deliberato l'indizione di un procedimento di gara per l'affidamento, di durata quinquennale, del servizio di vigilanza armata dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- che nella seduta delil Consiglio di Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione definitiva della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di durata quinquennale, del servizio di servizio di vigilanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ;
- che ha prestato cauzione mediante polizza fideiussoria n. _____, emessa in data _____ dalla _____ per l'importo di € _____ ;
- che dal Documento Unico di Regolarità Contributiva la posizione della Società, è risultata regolare;
- che la Società ha sottoscritto in sede di gara, il Patto di Integrità con l'Università, al fine di garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione ed affidamento;
- che la Società ha adempiuto alla comunicazione del proprio conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- che sono risultati negativi gli accertamenti antimafia esperiti in applicazione della Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, risultando tra l'altro negativi gli accertamenti antimafia nei confronti degli Amministratori e Imprese costituenti il

R.T.I. o Societàesperiti ai sensi della normativa in materia;

- che ha contratto assicurazione mediante polizza n. presso laAssicurazioni..... emessa il..... relativa alla responsabilità R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) con esclusivo riferimento al servizio in questione, per danni a persone e cose, conformemente a quanto prescritto all'art.19 del Capitolato Tecnico;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Università, come sopra rappresentata, affida alla Società....., nella persona del Sig., in qualità di Legale Rappresentante, che accetta, il servizio integrato di vigilanza armata con relativa gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico quali i sistemi di antintrusione e videosorveglianza da collegarsi sia alla centrale operativa della Ditta che alla centrale operativa di Ateneo, presente presso la sede Rettorato. L'attività di vigilanza armata sarà svolta a mezzo di Guardie Particolari Giurate (GPG) presso le sedi specificate all'art.1 del Capitolato Tecnico, secondo le prescrizioni contrattuali di gara e

relativi allegati, recepite nell'offerta presentata e che, noti fra le parti, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

Dovranno inoltre essere garantiti i seguenti servizi oggetto del contratto:

- il servizio di apertura, chiusura e periodica ispezione delle strutture universitarie, nonché il collegamento di televigilanza, sia con la Centrale Operativa della Ditta che con la Centrale Operativa dell'Università, con relativa attività di televigilanza, telesorveglianza e pronto intervento.
- il pronto intervento, l'attività di televigilanza e telesorveglianza, con collegamento alle Centrali Operative (sia la Centrale Operativa della Ditta che la Centrale Operativa dell'Università) degli impianti riportati nell'elenco di cui al punto 5 dell'art. 1.1. del Disciplinare di gara e di qualunque altro nuovo impianto di sicurezza eventualmente realizzato, in seguito, dall'Università. La fornitura ed installazione delle apparecchiature di collegamento con le Centrali Operative (periferiche radio bidirezionali, GSM, GPRS, ecc.), anche nei casi di nuovi impianti realizzati dall'Università, saranno ad esclusivo onere della Ditta.

ART.2: DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio in oggetto avrà la durata di anni cinque con decorrenza dal 1 novembre 2019.

L'Università e la Ditta redigeranno, in contraddittorio, un verbale attestante l'effettivo avvio del servizio.

ART.3: CORRISPETTIVO

L'Università per le prestazioni oggetto del presente appalto, corrisponderà per il quinquennio alla Ditta, la somma complessiva di € + IVA di legge (...../00) + IVA di legge, di cui :

- a) € + IVA per il servizio di vigilanza armata;
- b) € + IVA per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza;
- c) € 33.000,00 + IVA per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'espletamento delle attività operative e di manutenzione degli impianti tecnologici.

Gli importi per la sicurezza da interferenze relativi ai servizi di vigilanza sono pari a zero.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione del servizio, l'Impresa è obbligata ad assoggettarsi alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo dell'appalto suindicato, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

ART.4: SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA

Il Servizio di cui all'art. 1 del presente contratto verrà svolto sulla base delle modalità di svolgimento di cui all'art 8 del Capitolato Tecnico.

ART.5: INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA

La Ditta dovrà provvedere alla fornitura ed installazione, con relativa messa in opera, degli impianti di sicurezza ad integrazione di quelli esistenti, e di quelli offerti in sede di gara. L'Impresa dovrà altresì provvedere alla

manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle eventuali riparazioni:

- di tutti i sistemi tecnologici di sicurezza fisica presenti nelle sedi dell'Università e oggetto del servizio descritti nel Capitolato Tecnico;
- delle tecnologie che verranno installate dalla Ditta nelle varie sedi, come da progetto presentato in sede di gara, senza alcun onere per l'Università.

ART. 6 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO O DEI CREDITI

E' vietato subappaltare il servizio di vigilanza armata.

E' vietata, da parte della Ditta, la cessione, anche parziale, del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 7: PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza bimestrale posticipata. L'Università provvederà al pagamento a mezzo mandato esigibile presso il proprio Istituto Cassiere entro il termine di cui al Decreto Legislativo 231/2002 decorrente dalla data di ricevimento di regolare fattura, comprovata dall'apposizione sulla medesima del protocollo universitario e del visto di regolarità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Università declina ogni responsabilità per consegna delle fatture a soggetti diversi dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a:

Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Direzione IV – Divisione 2 – Contratti e Controllo Qualità (C.F. 80213750583) – Via Cracovia 50 – 00133 Roma e dovranno riportare le modalità di pagamento, gli estremi del conto corrente bancario (codice IBAN) o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

Le fatture verranno emesse dalla Dittache a tal fine indica il conto corrente dedicato come di seguito specificato: Conto Corrente Dedicato (ai sensi della Legge 136/2010) N.º.....Istituto: Banca

IBAN:

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed indicati al successivo art. 8 del presente contratto. La Ditta assume l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Altresì l'eventuale subappaltatore/subcontraente della ditta, nell'ambito del contratto stipulato con l'Università, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. L'eventuale subappaltatore/subcontraente della Ditta dovrà dare immediata comunicazione all'Università della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice univoco

L5EJFS, il seguente codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Nazionale Anti Corruzione per i contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: Il CIG dovrà essere obbligatoriamente indicato.

In caso di cessione del credito anche i cessionari sono tenuti ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti alla Ditta mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati. La cessazione o la decadenza dall'incarico dell'Istituto di credito designato dall'aggiudicatario, per qualsiasi causa avvengano, ed anche se ne sia stata fatta adeguata pubblicità nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. L'Università provvederà al pagamento di ogni fattura relativa al corrispettivo dovuto all'aggiudicatario previa acquisizione della prevista documentazione di regolarità contributiva riferita alla medesima, rilasciata dagli enti preposti. Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di bonifico derivanti dalla liquidazione dei compensi mediante accredito su conto corrente bancario o postale.

ART.8: ADEGUAMENTO DEI PREZZI

La Ditta avrà l'obbligo di mantenere i prezzi offerti in sede di gara fissi ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento, salva l'applicazione dell'art.106 lett. a), del D.Lgs. 50/06 e s.m.i..

La revisione dei prezzi opererà sulla base di un'istruttoria condotta con riferimento ai costi standard del servizio, ove disponibili.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 106 del D.Lgs. suddetto, verrà indicizzata al valore di beni indifferenziati, quando tale indicizzazione abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo indicato al momento dell'offerta superiore al 10%, e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

ART.9 : OBBLIGO DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., la Ditta si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione connessa al presente contratto, conti correnti o postali "dedicati", anche non in via esclusiva. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli **eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese**, con l'altra azienda costituente il raggruppamento e **con le altre imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto**, a pena di nullità assoluta del medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. La Ditta si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'Università, copia dei predetti contratti ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art.3 della legge 136/2010 e a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. La Ditta si impegna a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente l'Università e la Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente. Uguale impegno dovrà essere assunto da eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo

interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti inerenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la nullità assoluta del contratto.

ART. 10: OBBLIGHI DELLA DITTA

La Ditta, durante l'esecuzione del servizio, dovrà osservare tutti gli oneri derivanti dall'accettazione incondizionata delle clausole presenti nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e relativi allegati, e dall'esecuzione di tutte le attività indicate nella offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara.

ART. 11: PERSONALE

Il personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni contrattuali, dovrà possedere i prescritti requisiti di moralità, fiducia e di provata riservatezza. Per adempiere alle prestazioni oggetto del presente appalto, la Ditta si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Università. Qualora l'Università accerti che la Ditta si è avvalsa, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, oltre all'applicazione delle previste penalità, provvederà a segnalare il fatto alle autorità competenti ai fini dell'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. Il personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di moralità, fiducia e di provata riservatezza. Per il personale di cui al presente articolo la Ditta ha il dovere delle retribuzioni, di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di ogni altro adempimento,

prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Università.

La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto, condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle contemplate dai contratti collettivi di lavoro in vigore ed applicati alla categoria di riferimento, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e per questa applicabile.

La Ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra ed a seguito di comunicazione scritta alla Ditta delle inadempienze segnalate, l'Università sospenderà la liquidazione dei corrispettivi fino all'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Il personale suddetto è alle dipendenze della Ditta e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Università. La Ditta dovrà osservare per il proprio personale le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dotando lo stesso di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART.12: PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università di pretendere il risarcimento di eventuali ed ulteriori maggiori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà applicare le penalità descritte all'art.22 del Capitolato Tecnico, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

ART.13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del cc per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 1456 del cc, nei seguenti casi:

- 1) accertata assenza del personale addetto all'espletamento dei servizi, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte anche non consecutive nel corso di una annualità contrattuale;
- 2) revoca, all'aggiudicatario, dell'autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della Provincia di Roma,
- 3) mancata esecuzione al ripristino delle apparecchiature guaste o risultate fuori uso, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte, anche non consecutive, nel corso di una annualità contrattuale;
- 4) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'aggiudicatario, stato di morosità e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- 5) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;

- 6) accertata violazione delle prescrizioni di cui al precedente articolo 7 del presente Capitolato tecnico in materia di avvio del servizio;
- 7) accertata violazione delle prescrizioni in materia di sospensione o modifica unilaterale da parte dell'aggiudicatario dei servizi oggetto del contratto;
- 8) accertata violazione delle prescrizioni in materia di personale addetto al servizio;
- 9) accertata violazione delle prescrizioni di cui al precedente art. 18 del presente Capitolato tecnico in materia di applicazione di penalità il cui ammontare risultasse superiore il 10% dell'importo contrattuale;
- 10) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie a favore del personale impiegato, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- 11) accertata violazione delle vigenti norme in materia fiscale, contributiva e retributiva;
- 12) il venir meno di uno o più requisiti di ordine generale previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato tecnico;
- 13) violazione delle prescrizioni relative alla riservatezza;
- 14) disponibilità sopravvenuta di convenzioni CONSIP per analoghi servizi, utilizzabili per le esigenze dell'Università, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della Legge 135/2012;
- 15) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- 16) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62/2013 – “Regolamento Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

17) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dalla vigente normativa in materia.

Nelle richiamate fattispecie l'Università risolverà *ipso jure* il contratto a seguito di semplice comunicazione scritta alla Ditta, inviata a mezzo raccomandata A/R e procederà al conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/06 e s.m.i., fatto salvo ed impregiudicato diritto dell'Università a richiedere in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni subiti e ad intraprendere ogni altra azione che ritenesse opportuna a tutela dei propri interessi.

L'Università in caso di risoluzione di cui al presente articolo e nelle more dell'espletamento di un rinnovato procedimento di gara e dell'individuazione del nuovo soggetto affidatario, potrà far eseguire il contratto totalmente o parzialmente mediante ricorso alla graduatoria di aggiudicazione con chiamata del secondo classificato, ovvero, da altra società scelta con procedura d'urgenza ed alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Ditta inadempiente tramite lettera raccomandata A/R, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta inadempiente dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14: RECESSO

La Ditta è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale, anche parziale, dal contratto da parte dell'Università ai sensi dell'art. 1671 del cc , salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi all'Impresa tramite PEC.

L'Università provvederà a dare opportune informazioni della propria determinazione a recedere dal contratto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In caso di recesso l'Università terrà indenne la Ditta delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno mediante il pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento della cessazione del rapporto, così come attestate da apposito verbale di verifica redatto in contraddittorio dall'Università e dalla Ditta;
- delle spese sostenute dalla Ditta;
- di una indennità commisurata al prezzo pattuito tenendo anche conto delle spese sostenute, dei danni subiti per quella parte della sua organizzazione imprenditoriale rimasta inutilizzata a causa del recesso.

Resta esclusa la facoltà della Ditta di recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso.

ART. 15: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

La Ditta e di conseguenza i suoi dipendenti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso dell'Università.

ART. 16: SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto (bolli e spese di registrazione) saranno per intero a carico della Ditta.

ART. 17: DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente atto l'Università elegge domicilio legale in Via Cracovia, 50 - 00133 Roma. – la Società _____, presso il quale l'Università invierà, notificherà e comunicherà qualsiasi atto giudiziale o

stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale con espresso esonero dell'Università medesima da ogni addebito in ordine a mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

ART 18: FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Roma.

ART. 19: CODICI FISCALI

I codici fiscali delle parti contraenti sono:

Università degli Studi di Roma Tor Vergata: 80213750583

Società:

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti fanno espresso rinvio al disciplinare di gara , al capitolato tecnico sottoscritti dalla Ditta ed alla relazione tecnica presentata in sede di gara, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto e conosciuti fra i contraenti anche se non materialmente allegati, nonché ai sotto indicati documenti:

ALLEGATO A) Offerta economica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ALLEGATO B) DUVRI

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto in carta legale su n. _____ pagine e n. _____ righe, escluse le firme delle pagine _____ ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, unitamente agli allegati, alle parti contraenti le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RETTORE

Sig.

Prof. Giuseppe Novelli

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Fiorenza Usai